



Emissioni in atmosfera

cosa cambia con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 183/2017

Approfondimenti sugli aspetti autorizzativi

oggetto delle recenti modifiche



L'applicazione del Titolo I

- ✓ Il Titolo I non si applica:

Agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale.

Alle emissioni da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro **in relazione alla temperatura, umidità ed ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.**

Valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza (salvo quelli disciplinati nell'autorizzazione).

- ✓ Il Titolo I si applica:

Ai punti di emissione specificatamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.

Agli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.

Ai medi impianti di combustione di stabilimenti destinati alla difesa nazionale.



Emissioni diffuse

Le **emissioni diffuse** oggetto di apposite prescrizioni, anche gestionali, per assicurarne il contenimento sono **solo** quelle su cui l'a.c. valuta necessario intervenire.



I valori limite di emissione

Al fine dell'individuazione dei V.L. di emissione **possono** essere considerati:

- ✓ i Piani Regionali di Qualità dell'Aria
- ✓ l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili
- ✓ e i **BAT- AEL** e le **tecniche** previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, **anche se riferiti ad installazioni A.I.A.**



I contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione **deve** esplicitare:

- le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione previa valutazione della pertinenza di tali sostanze al ciclo produttivo;
- i metodi di campionamento ed analisi da utilizzare nel monitoraggio del gestore secondo i seguenti criteri di priorità: norme CEN, Nazionali, ISO.



L'attività di controllo

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale attività la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante l'attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.

Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.

Art. 452-septies c.p. **Impedimento del controllo** a norma del quale *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*. (art. 1, c. 1 Legge 22/05/2015 n. 68)



L'attività di controllo

- ✓ L'accertamento del rispetto dei V.L. di emissione può essere effettuato **anche** utilizzando i dati di un sistema di monitoraggio in continuo (S.M.E.) **qualora la sua installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o se tale utilizzo è previsto dall'autorizzazione.**
- ✓ **In questa ipotesi** il sistema S.M.E. **deve** essere conforme all'Allegato VI e **rispettare** le procedure di garanzia di qualità stabilite dalla norma **UNI EN 14181:2015** dal titolo: "*Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici*" progettata per essere utilizzata su sistemi di monitoraggio che siano certificati in conformità alla serie di norme europee EN 15267.
- ✓ Per alcune attività industriali lo S.M.E. **deve** essere conforme alla UNI EN 14181: 2015 (cementifici, vetrerie, grandi impianti di combustione, acciaierie). **In tali casi non si applica quanto stabilito per le verifiche, tarature e I.A.R. dall'Allegato VI.**



Le attività escluse dall'autorizzazione

Nell'Allegato IV parte I:

- ✓ Sono state modificate le soglie per gli impianti di combustione
- ✓ Sono state inserite nuove attività





Le attività soggette ad autorizzazione generale

- ✓ La durata dell'autorizzazione generale viene estesa ai **15 anni successivi all'adesione**. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
- ✓ Alla domanda di adesione il gestore **può** allegare la comunicazione di messa in esercizio prevista dall'art. 269, c. 6 che può avvenire **solo** dopo 45 giorni dalla domanda.
- ✓ Le domande di adesione per i **medi impianti di combustione** devono contenere **tutti le informazioni** previste in allegato I, parte IV-bis alla parte quinta.



Allegato 1 - Parte IV bis

- a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;
- b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi;
- d) Potenza termica nominale;
- e) Numero previsto di ore operative annue;
- f) Carico medio di processo;
- g) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018;
- h) Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.



Le attività soggette ad autorizzazione generale


- ✓ Dal 19.12.2017 non possono servirsi dell'autorizzazione generale le attività ove si **utilizzano** le sostanze o le miscele con le indicazioni di pericolo **H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd e H360Df**

Attività autorizzate dopo il 19.12.2017: Nel caso in cui, a seguito della **modifica della classificazione di sostanza**, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'a.c., **entro 3 anni dalla modifica della classificazione**, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269.

- ✓ Attività autorizzate prima del 19.12.2017: Se uno o più impianti o attività ricompresi nelle autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto (di cui all'art. 272, c.4) il gestore deve presentare, **entro 3 anni**, domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269. (es. alla Formaldeide H 350 dal 1/1/2016).
- ✓ In caso di mancata presentazione domanda di autorizzazione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.



L'apparato sanzionatorio





Prescrizioni per il rendimento di combustione

- ✓ Gli impianti disciplinati dal Titolo I, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, devono essere dotati di un sistema di **controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.**
- ✓ Gli impianti disciplinati dal Titolo II con p.t.n. , per singolo focolare, superiore a 1,16 MW o p.t.n. complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di p.t.n. non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di **controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.**



Sviluppi futuri

- ✓ Sono stati attivati **due gruppi di lavoro** presso il M.A. per:
 - definire nuovi limiti di emissione generali e per specifiche attività
 - inserire dei correttivi al D.Lgs. 183/2017
 - valutare eventuali ulteriori modifiche alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006
 - elaborare specifici documenti per i medi impianti di combustione
 - elaborare atti di indirizzo in materia di emissioni odorigene.

In questa fase ogni contributo è gradito !!!!



Grazie per l'attenzione



art. 273-bis) - L'adeguamento dei medi impianti di combustione

1. Identificare i medi impianti di combustione esistenti nello stabilimento.

2. Verificare con il criterio di somma delle potenze termiche nominali:
 - ✓ la scadenza per l'adeguamento
 - ✓ i valori limite alle emissioni da garantire con l'adeguamento
 - ✓ le modalità di adeguamento.

3. Inoltrare nei termini stabiliti dalla Legge o dall'eventuale calendario predisposto dall'a.c. la domanda di autorizzazione o la comunicazione che attesta il rispetto dei V.L. e l'eventuale richiesta di deroga ai V.L. o alle tempistiche di adeguamento.



Biomasse rifiuto previste all'Allegato II alla Parte Quinta

- ✓ Rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali
- ✓ Rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica è recuperata
- ✓ Rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione se l'energia termica è recuperata
- ✓ Rifiuti di sughero
- ✓ Rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.



Allegato 1 - Valori di emissione e prescrizioni

Parte III - Valori di emissioni per specifiche categorie di impianti

Tipologia impianti	Combustibili
Medi impianti di combustione	Solidi e biomasse solide
	Liquidi e biomasse liquide
	Gassosi, biogas e gas di sintesi da gassificazione biomasse
Multicombustibili	
Motori fissi a combustione interna costituenti medi impianti di combustione	Liquidi, biomasse liquide, gassosi, biogas, gas di sintesi da gassificazione biomasse
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione	Liquidi, gassosi, biogas, gas di sintesi da gassificazione biomassa



I valori limite per i medi impianti di combustione

I valori limite di emissione da raggiungere con l'adeguamento sono, a parità di combustibile, **inferiori** a quelli vigenti prima del 19.12.2017.

Inquinante Ossidi di Azoto – NO _x (mg/Nm ³) (Riferimento ad un tenore di ossigeno del 3% v/v)			
	Esistenti		Nuovi
	Prima del 19.12.2017	Dopo adeguamento	Dal 19.12.2017
Combustibili gassosi	350	250/200 (*)	200/100(*)
Combustibili liquidi	500	500/200 (**)	300/200 (**)

(*) con gas naturale

(**) con gasolio



Emissioni di C.O.V. – art. 275, comma 6

(come modificato dal D.Lgs. 15.11.2017, n. 183 e dalla Legge 20.11.2017, n. 167)

L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, ~~individuata sulla base di detto consumo~~, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.

Al fine di ammettere** l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l'a.c. valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, **la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.